

## SCADENZARIO

**!** Le scadenze fiscali e previdenziali con versamenti e/o dichiarazioni che cadono di sabato o di giorno festivo possono essere differite al primo giorno lavorativo successivo.

### MESE DI MARZO ●●●

#### 30 VENERDÌ REGISTRO

**Contratti di locazione e affitto.** Scade il termine per effettuare la registrazione, con versamento della relativa imposta, dei contratti di affitto e locazione di immobili che decorrono dall'1-3-2018 e sono stati stipulati non prima di tale data; per i contratti di locazione già registrati si deve versare l'imposta relativa all'annualità successiva che decorre dall'1-3-2018. I contratti di affitto di fondi rustici stipulati nel corso del 2018 possono essere registrati cumulativamente entro il 28-2-2019. I contribuenti registrati a Fisconline, in possesso quindi del codice Pin, possono effettuare la registrazione e il pagamento direttamente online collegandosi al sito [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it); tale modalità è invece obbligatoria per i possessori di almeno 10 unità immobiliari

come previsto dall'art. 8, comma 10-bis, del decreto legge n. 16 del 2-3-2012 (*Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 2-3-2012) convertito con modificazione nella legge n. 44 del 26-4-2012 (S.O. n. 85 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 28-4-2012).

Tra le altre, si ricorda che:

- per la richiesta di registrazione dei contratti di locazione e affitto di immobili e adempimenti successivi dal 3-2-2014 si deve utilizzare il modello RLI reperibile sul sito [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it);
- l'aliquota per le locazioni urbane da parte di privati è pari al 2%, mentre quella per gli affitti di fondi rustici (terreni ed eventuali fabbricati rurali) è dello 0,5% calcolata sul canone dovuto per l'intera durata del contratto; l'imposta dovuta non può, comunque, essere inferiore alla misura fissa di 67 euro, salvo per le annualità successive alla prima;
- per i nuovi contratti di locazione è obbligatorio predisporre, e in certi casi allegare, l'attestazione di prestazione energetica (Ape) dell'immobile.

Una rilevante novità introdotta nel 2011 è la possibilità di optare per il regime della cedolare secca relativamente ai canoni di locazione dei fabbricati a uso abitativo e relative pertinenze, senza il pagamento dell'imposta di registro e dell'eventuale imposta di bollo; per le modalità operative e altre informazioni si rimanda alle circolari n. 26/E dell'1-6-2011, n. 20/E del

4-6-2012, n. 47/E del 20-12-2012, n. 8/E del 7-4-2017 e alla risoluzione n. 115/E dell'1-9-2017, emanate dall'Agenzia delle entrate e consultabili sul sito [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it)

#### RAVVEDIMENTO OPEROSO

**Tardivo versamento imposta di registro entro un anno.** Possono avvalersi entro oggi del ravvedimento operoso:

- contribuenti che non hanno effettuato entro il 30-3-2017 la registrazione, e conseguente versamento dell'imposta, dei nuovi contratti di locazione e affitto di immobili con decorrenza dall'1-3-2017;
- i contribuenti che non hanno effettuato entro il 30-3-2017 il versamento dell'imposta annuale successiva alla prima per i contratti di locazione di immobili già registrati con decorrenza dell'annualità dall'1-3-2017.

Tutti questi soggetti possono regolarizzare la situazione versando entro oggi l'imposta dovuta, la relativa sanzione e gli interessi di mora, registrando il contratto quando richiesto; per quanto riguarda la regolarizzazione dei contratti di locazione di immobili a uso abitativo con opzione per la cedolare secca si vedano le novità introdotte con l'art. 7 *quater*, comma 24, del decreto legge n. 193 del 22-10-2016 convertito con modificazione nella legge n. 225 dell'1-12-2016 (S.O. n. 53 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 282 del 2-12-2016),

la circolare n. 8/E del 7-4-2017 e la risoluzione n. 115/E dell'1-9-2017 dell'Agenzia delle entrate.

## 31 SABATO

### ENERGIA ELETTRICA

#### Presentazione dichiarazione annuale di produzione e consumo.

Le aziende agricole che nel 2017 hanno prodotto energia elettrica con impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza superiore a 20 kW (30 kW per gli impianti situati in territori montani) sono considerate «officine elettriche» con obbligo di presentare entro oggi all'Agenzia delle dogane, esclusivamente in via telematica, la dichiarazione di produzione e di consumo (modello AD-1) riferita all'anno 2017.

Sulla base della dichiarazione viene determinato l'importo da versare per l'accisa e le addizionali comunale e provinciale sull'energia auto consumata che, di norma, sono state già anticipate in corso d'anno con acconti mensili calcolati sul totale dell'anno precedente. Si ricorda che dal 2012 non sono più dovute le addizionali comunale e provinciale nelle Regioni a statuto ordinario.

La dichiarazione annuale di produzione va comunque presentata anche se tutta l'energia prodotta viene immessa nella rete elettrica.

Per altre informazioni sull'argomento si vedano le dettagliate istruzioni alla com-

pilazione della dichiarazione consultabili sul sito [www.agenziadogane.gov.it](http://www.agenziadogane.gov.it) tramite il quale si effettua la trasmissione telematica della dichiarazione annuale.

### CONSEGNA CERTIFICAZIONE UNICA 2018 PER COMPENSI 2017

Coloro che nell'anno 2017 hanno corrisposto retribuzioni e/o compensi devono entro oggi rilasciarne apposita certificazione ai percettori in duplice copia. Il modello di certificazione unica 2018 contiene i dati relativi ai redditi di lavoro dipendente, equiparati e assimilati, e ai redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, corrisposti nell'anno 2017, compresi gli emolumenti pagati entro il 12-1-2018 inclusi nel conguaglio di fine anno, nonché alle indennità di fine rapporto e relative anticipazioni, alle ritenute operate, alle detrazioni effettuate, ai dati previdenziali e assistenziali relativi alla contribuzione versata e/o dovuta agli enti previdenziali.

La certificazione unica va rilasciata anche dai datori di lavoro non sostituiti d'imposta solo per i dati previdenziali e assistenziali.

Anche quest'anno gli enti previdenziali rendono disponibile la certificazione unica in modalità telematica, con possibilità di richiesta di invio del modello cartaceo. Si ricorda che i sostituiti d'imposta dovranno anche trasmettere telematicamente

all'Agenzia delle entrate, entro il 7 marzo, le suddette certificazioni per consentire la predisposizione delle dichiarazioni dei redditi precompilate.

La certificazione unica 2018, con relative istruzioni per la compilazione, è reperibile sul sito [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it)

### CONSEGNA CERTIFICAZIONE UTILI E PROVENTI CORRISPOSTI NEL 2017

I contribuenti soggetti all'imposta sul reddito delle società (Ires) che nell'anno 2017 hanno corrisposto, in qualunque forma, utili e proventi ad essi equiparati, devono entro oggi rilasciarne apposita certificazione ai percettori, con esclusione degli utili assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o a imposta sostitutiva, utilizzando lo schema di certificazione degli utili e dei proventi equiparati (Cupe) reperibile, con le relative istruzioni per la compilazione, sul sito [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it)

*A cura di*  
**Paolo Martinelli**



Per ulteriori informazioni:  
[www.informatoreagrario.it/ita/Scadenario](http://www.informatoreagrario.it/ita/Scadenario)

# L'INFORMATORE AGRARIO

[www.informatoreagrario.it](http://www.informatoreagrario.it)



Edizioni L'Informatore Agrario

Tutti i diritti riservati, a norma della Legge sul Diritto d'Autore e le sue successive modificazioni. Ogni utilizzo di quest'opera per usi diversi da quello personale e privato è tassativamente vietato. Edizioni L'Informatore Agrario S.r.l. non potrà comunque essere ritenuta responsabile per eventuali malfunzionamenti e/o danni di qualsiasi natura connessi all'uso dell'opera.